

Università degli studi di Parma
Dipartimento di Giurisprudenza

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO
SOCIALE
CLASSE DI LAUREA L 39**

Art. 1 Finalità del regolamento didattico del Corso di laurea in Servizio sociale

Il presente Regolamento didattico del corso di laurea in Servizio sociale è formulato in applicazione del D.M. n. 270 del 22.10.2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e del D.M. del 16 marzo 2007 “Disciplina delle classi di laurea triennale” , vista la legge n. 240/2010 e nel rispetto del regolamento didattico di Ateneo.

Il presente regolamento, per garantire la revisione annuale dei corsi, stabilisce che le modalità didattiche e gli aspetti organizzativi specifici vengano riportati annualmente nell’ordinamento didattico pubblicato con il Manifesto degli studi.

Il presente Regolamento entra in vigore nell’anno accademico immediatamente successivo alla sua approvazione da parte degli Organi Accademici competenti.

Art. 2 Obiettivi formativi specifici

Il Corso di Laurea in Servizio sociale forma laureati con competenze teorico applicative e padronanza di metodi e tecniche del servizio sociale per svolgere, in forma autonoma o dipendente, nell’ambito dei servizi sociali pubblici e privati, in amministrazioni, enti, organizzazioni del terzo settore e imprese, la professione di assistente sociale.

Gli obiettivi formativi sono quindi quelli di offrire conoscenze, competenze e strumenti appropriati allo svolgimento della professione di assistente sociale con una particolare attenzione alla formazione giuridica che metta in grado i laureati di conoscere i diritti di cittadinanza e le normative previste per l’accompagnamento dei soggetti in difficoltà

Ai fini indicati, il percorso formativo del laureato in Servizio sociale comprende attività finalizzate in primo luogo all’acquisizione di conoscenze di base nel campo del diritto, della sociologia, della psicologia e dell’economia.

Il laureato dovrà inoltre acquisire i metodi propri del servizio sociale nella sua specificità.

A questo fine si è ritenuto opportuno, in accordo con gli ordini professionali, utilizzare anche esperienze e professionalità esterne.

I moduli didattici relativi all’area professionale si avvarranno quindi anche di esperti di servizio sociale con titoli ed esperienza.

I tirocini professionali presso strutture di servizio sociale rivestono particolare rilievo

nell'ambito del piano degli studi e potranno essere svolti sia in strutture italiane che estere, sulla base di accordi internazionali.

La verifica degli obiettivi formativi si basa sulle prove di accertamento, intermedie e/o finali, scritte e/o orali, degli insegnamenti e delle attività integrative nei quali si articola il piano di studi, oltre naturalmente alla valutazione della prova finale.

Art. 3 Manifesto annuale degli studi

Il Manifesto annuale degli studi pubblicizza l'offerta formativa del corso di laurea in Servizio sociale e indica le diverse tipologie di attività formative, le denominazioni degli insegnamenti attivati con il loro settore scientifico disciplinare ed i crediti relativi a ciascuna attività formativa.

Nel Manifesto annuale degli studi possono inoltre essere indicati:

- le date di inizio e fine delle lezioni e le date delle sessioni di esame;
- le norme per le scelte degli eventuali curricula;
- gli insegnamenti non obbligatori, che completano i piani di studio, nonché le norme per la loro scelta;
- la distribuzione nei vari anni di corso e nei periodi didattici degli insegnamenti attivati e le eventuali propedeuticità;
- le modalità per la concessione delle attestazioni di frequenza ai singoli corsi nei casi in cui la frequenza sia obbligatoria;
- le modalità di accertamento della conoscenza della lingua straniera;
- ogni altro elemento della programmazione didattica che il Dipartimento ritenga utile portare a conoscenza degli studenti.

Art. 4 Requisiti di ammissione al corso di laurea triennale in Servizio sociale

L'iscrizione al Corso di laurea in Servizio sociale è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero dei posti disponibili viene pubblicato nel Manifesto degli Studi.

Il corso di laurea può prevedere un numero programmato di studenti a livello locale in relazione alle risorse disponibili.

In questo caso, qualora il numero degli aspiranti ecceda la disponibilità dei posti, l'ammissione sarà subordinata al superamento di prove di selezione, stabilite annualmente dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, sentito il parere del Consiglio di corso di laurea e pubblicate nel Manifesto annuale degli Studi.

In ottemperanza alla normativa nazionale (D.M. 270/2004), le matricole che abbiano conseguito il diploma di scuola media secondaria superiore con una votazione inferiore a 70/100 (o a 42/60) sono sottoposte a una verifica preliminare della loro preparazione. La prova ha carattere non selettivo, ma è obbligatoria. Non è prevista la formazione di graduatoria; la prova può essere "superata" oppure "non superata". La prova consiste in: (a.) lettura di un testo in lingua italiana e produzione di un breve riassunto/parafrasi

dello stesso, (b.) n. 3 domande (a risposta multipla) inerenti il testo medesimo e (c.) in un colloquio motivazionale. La prova scritta mira ad accertare che lo studente presenti capacità di comprensione e di rielaborazione del testo, insieme a elementari conoscenze della lingua italiana (significato dei vocaboli ed ortografia) ed a basilari doti logiche. Lo studente che produca un riassunto/parafrasi contenutisticamente inesatto e/o formalmente scorretto e /o che non risponda correttamente a tutte le domande non supererà la prova scritta e non sarà ammesso alla prova orale. La prova orale verrà utilizzata a completamento degli elementi di giudizio della commissione. Il mancato superamento della prova di ingresso costituisce un debito formativo, che impedisce allo studente, seppur regolarmente iscritto, di sostenere gli esami di profitto. Lo studente regolarmente iscritto che non abbia superato la prova d'ingresso dovrà sostenere una ulteriore prova scritta, con calendario da definirsi annualmente. Una volta superata la prova, l'esito positivo sarà segnalato al Servizio gestione carriere studenti. La registrazione dell'esito positivo consentirà la regolare partecipazione agli esami del primo anno.

Art. 5 Riconoscimento degli studi pregressi

Il Consiglio di corso di laurea valuta gli studi universitari già compiuti in Italia e all'estero al fine di concederne il riconoscimento, secondo le disposizioni del regolamento.

Gli studenti che provengono da Corsi di laurea in Servizio sociale di altri Atenei o da corsi di laurea di classi diverse, o che sono laureati in classi diverse, e desiderano iscriversi al Corso di laurea in Servizio sociale possono richiedere la convalida di insegnamenti già sostenuti.

Il Consiglio del Corso di laurea stabilisce per ogni singola richiesta quali degli insegnamenti possono essere convalidati, e il numero dei CFU che possono essere ritenuti acquisiti, indicando, sulla base di questi ultimi, l'anno al quale gli studenti sono ammessi e l'ordine degli studi che devono seguire. La convalida di insegnamenti per almeno 40 CFU permette l'iscrizione al secondo anno. La convalida di insegnamenti per almeno 80 CFU permette l'iscrizione al terzo anno. Le frequenze agli insegnamenti degli anni precedenti quello di ammissione possono essere convalidate dal Consiglio di corso di laurea.

Art. 6 Passaggi e trasferimenti

I passaggi e i trasferimenti sono deliberati dal Consiglio di Corso di laurea. Dal primo appello d'esame successivo alla data in cui il Consiglio della competente struttura didattica ha deliberato in merito all'istanza di trasferimento, è consentito

allo studente trasferito di compiere atti di carriera scolastica, ivi compresi gli esami di profitto relativi ad insegnamenti di cui sia stata convalidata la frequenza.

Art. 7 Attività di docenti e ricercatori

Gli adempimenti didattici di Docenti e Ricercatori e le forme della loro verifica sono disciplinati dalle norme statali e d'Ateneo.

Il Consiglio di corso di laurea, nel rispetto dell'autonomia didattica, potrà disporre ogni anno delle norme specifiche di coordinamento dell'attività didattica di Docenti e Ricercatori, finalizzate alla migliore regolamentazione e alla migliore efficacia del servizio didattico rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi.

A conclusione di ogni anno accademico, il Consiglio di corso di laurea provvede alla verifica dell'attività didattica svolta, degli obiettivi di coordinamento raggiunti, sentito anche la Commissione paritetica docenti studenti, e alla programmazione dell'attività didattica per l'anno successivo. La verifica ha luogo mediante il riferimento ai registri e agli atti ufficiali concernenti la didattica.

Art. 8 Obbligo di frequenza alle lezioni e al tirocinio professionale

La frequenza alle lezioni é obbligatoria per almeno i 2/3 dell'attività didattica complessiva relativa a ciascun insegnamento. L'attestazione di frequenza é condizione necessaria per l'ammissione agli esami.

La frequenza al tirocinio professionale é obbligatoria per almeno i 2/3 dell'orario previsto ed é documentata dall'attestazione dell'assistente sociale operante negli enti convenzionati, cui l'allievo é affidato per lo svolgimento del tirocinio.

Art. 9 Iscrizione ad anni successivi al primo

Per sostenere gli esami del secondo anno di corso lo studente deve aver superato i seguenti esami del primo anno:

- 1) Principi e fondamenti del servizio sociale
- 2) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione sociale
- 3) Diritto di famiglia e delle persone minori

Per poter sostenere gli esami del terzo anno lo studente deve aver superato i seguenti esami del secondo anno:

- 1) Diritto amministrativo e programmazione dei servizi sociali
- 2) Metodi e tecniche del servizio sociale 1 (e l'idoneità di Tirocinio 1)
- 3) Politiche sociali

Lo studente che non abbia ottenuto l'idoneità di Tirocinio 1, ma che abbia superato l'esame obbligatorio di Metodi e tecniche 1, potrà frequentare le lezioni di Metodi e

tecniche 2, ma non potrà sostenere l'esame di Metodi e tecniche 2, fino a quando non avrà ottenuto l'idoneità del Tirocinio 1.

Art. 10 Svolgimento delle attività formative

Le attività formative possono comprendere più forme di svolgimento: lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio, tirocini.

Il Consiglio di corso di laurea stabilisce annualmente un servizio di tutorato finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi al processo formativo, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

Il Consiglio di corso di laurea coordina le singole attività formative e le ripartisce nei semestri.

Per ogni attività formativa, prima dell'inizio del corso, sarà cura del Docente ufficiale (o del coordinatore dei docenti ufficiali, in caso di moduli affidati a Docenti differenti) indicare:

- l'eventuale articolazione in moduli dedicati rispettivamente a parti istituzionali, di approfondimento tematico o metodologico;
- l'alternanza di lezioni, esercitazioni, seminari, laboratori, anche con l'impiego eventuale di sussidi audiovisivi e/o informatici;
- l'eventuale partecipazione ad attività integrative esterne;
- l'effettuazione di verifiche intermedie della preparazione (integrabili o meno nella valutazione finale);
- l'effettuazione di prove propedeutiche obbligatorie rispetto alla prova finale.

All'inizio dei corsi, ciascun Docente ufficiale (o Coordinatore dei Docenti ufficiali, in caso di moduli affidati a docenti differenti) indicherà l'elenco dei testi consigliati per lo studio personale e le altre attività necessarie per la preparazione dell'esame finale del corso.

Art. 11 Verifica della conoscenza delle lingue straniere

La verifica della conoscenza delle lingue straniere per il conseguimento dell'idoneità nella prova di Abilità linguistica si svolge a cura del Settore Abilità Linguistiche dell'Ateneo.

Art. 12 Esami di profitto

Le prove di valutazione accertano la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella materia oggetto dell'insegnamento.

Il programma ufficiale dell'insegnamento rende noto le modalità di valutazione

previste.

Per essere ammesso agli esami di profitto, lo studente deve:

- aver inserito i relativi insegnamenti nel piano degli studi approvato;
- aver ottenuto la dichiarazione di frequenza ove e come prevista;
- aver soddisfatto le propedeuticità obbligatorie;
- essere iscritto all'appello d'esame;
- essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi.

Gli esami sostenuti in difetto anche di uno solo dei requisiti di cui al comma precedente sono nulli.

Dell'annullamento sarà data comunicazione scritta agli interessati da parte della Segreteria studenti.

La valutazione delle attività di esercitazione, di laboratorio, di seminario di tirocinio e delle attività integrative non comporterà ulteriori prove finali, ma potrà consistere in una valutazione di elaborati redatti nell'ambito del loro svolgimento o al loro termine.

Art. 13 Prova finale

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve:

- aver superato tutti i prescritti esami di profitto e prove di conoscenza e aver acquisito le certificazioni e i crediti formativi universitari previsti dal regolamento;
- essere in regola con il pagamento delle tasse, dei contributi universitari e delle spese accessorie;
- essere iscritto all'esame di laurea.

La prova finale (6 CFU) consiste nella discussione di un elaborato relativo ad una materia di insegnamento del Corso di laurea, in cui lo studente deve mostrare di saper compiere l'analisi di un problema inerente l'ambito delle discipline del Corso di laurea.

Art. 14 Relatore della prova finale

1. Relatore della tesi di laurea può essere il Professore, a qualsivoglia titolo, di uno degli insegnamenti impartiti dal Corso di laurea in Servizio Sociale.

2. La tesi di laurea deve essere assegnata in una Disciplina, in relazione alla quale il Candidato abbia sostenuto il relativo esame di profitto.

3. Il Relatore, in considerazione della particolare competenza scientifica sul tema oggetto della dissertazione di laurea, può affidare la cura del Laureando a un Ricercatore, a un Assistente del ruolo ad esaurimento o al Titolare di un assegno di ricerca del medesimo Settore scientifico-disciplinare, o di Settore scientifico-disciplinare affine, il quale potrà essere presente alla discussione avanti la

Commissione per gli esami di laurea, sicché dovrà darne comunicazione, all'indirizzo di posta elettronica della Segreteria del Dipartimento, in tempo utile per la formazione della Commissione per gli esami di laurea.

4. Relatore della tesi di laurea può essere anche un Professore di altro Corso di studio dell'Ateneo, con il quale lo studente abbia sostenuto un esame valido ai fini curriculari, relativo a un Settore scientifico-disciplinare affine a quelli di pertinenza del Corso di Studi in Servizio Sociale, il cui insegnamento non risulti impartito nel Corso di laurea in Servizio Sociale.

5. E' fatta salva, nell'ipotesi in cui il medesimo insegnamento sia impartito da più Professori, la possibilità di indirizzare lo studente ad altro Professore dello stesso insegnamento, a ragione della sua particolare competenza scientifica nel settore, nell'ambito del quale lo Studente intenda chiedere l'assegnazione della tesi di laurea.

Art. 15 – Tesi di laurea curriculare o di ricerca.

1. Ai fini del presente Regolamento, le tesi di laurea si suddividono in «tesi curriculari» e in «tesi di ricerca», ai sensi delle definizioni stabilite nei successivi commi 2 e 3.

2. Per «Tesi curriculare», si intende la dissertazione che affronti un tema circoscritto e che sia accompagnata da una rassegna critica della letteratura scientifica sull'argomento. In questa ipotesi, il punteggio, proposto dal Relatore alla Commissione per gli esami di laurea, non può superare cinque punti, che sono sommati alla media aritmetica degli esami di profitto sostenuti dal Laureando. All'uopo, la Segreteria studenti rende evidente, sul certificato inoltrato alla Commissione per gli esami di laurea, la media aritmetica.

3. Per «Tesi di ricerca», si intende la dissertazione che richieda una trattazione accurata ed esauriente, che esprima elevate capacità di lavoro in autonomia e riflessione critica. In questa ipotesi, il punteggio, proposto dal Relatore alla Commissione per gli esami di laurea, non può superare otto punti, che sono sommati alla media aritmetica degli esami di profitto sostenuti dal Laureando. All'uopo, la Segreteria studenti rende evidente, sul certificato inoltrato alla Commissione per gli esami di laurea, la media aritmetica.

4. Lo Studente può proporre al Relatore il tipo di tesi prescelto; sarà cura del Relatore indirizzare lo Studente verso il livello di tesi più coerente, anzitutto, con le sue possibilità di studio e con i tempi di presentazione all'esame di laurea previsti.

5. Lo Studente che consegua la laurea in Servizio Sociale entro il terzo anno accademico, si vedrà riconosciuto un punto da aggiungere alla valutazione finale. All'uopo la Segreteria studenti rende evidente, sul certificato inoltrato alla Commissione per gli esami di laurea, che lo Studente si laurea entro il terzo anno accademico.

6. Lo Studente che abbia effettuato un periodo di studi all'estero (Erasmus, Overworld o Altri accordi internazionali) si vedrà riconosciuto un punto da aggiungere alla valutazione finale. All'uopo la Segreteria studenti rende evidente, sul certificato inoltrato alla Commissione per gli esami di laurea, che lo Studente ha svolto un periodo di studi all'estero (Erasmus, Overworld o Altri accordi internazionali).

Art. 16 – Adempimenti per sostenere l'esame di laurea.

1. Lo Studente, purché non debba sostenere più di due esami di profitto, almeno trenta giorni prima della data di inizio della sessione di laurea, in cui intenda discutere la tesi, deve provvedere:

- alla presentazione, alla Segreteria studenti, della domanda di laurea, indirizzata al Magnifico Rettore, con l'indicazione del titolo della tesi e del nome del Relatore;
- alla consegna del libretto a esami di profitto ultimati;
- al versamento del provento pergamena e/o di ogni altro contributo previsto dall'Università degli Studi di Parma;
- alla richiesta di pergamena e restituzione del Diploma di maturità, su modello fornito dalla Segreteria studenti;
- agli altri adempimenti prescritti dall'Università degli Studi di Parma.

2. Lo Studente è tenuto a depositare presso la Segreteria studenti, almeno dieci giorni prima della data di inizio della sessione di laurea, una copia della tesi su supporto magnetico o informatico. Tale deposito dovrà essere accompagnato da una dichiarazione del Relatore, il quale autorizzi lo Studente a sostenere l'esame di laurea e, alla luce dei risultati conseguiti nell'elaborazione della dissertazione di laurea, confermi o modifichi la qualifica della tesi di laurea come curricolare o di ricerca. Una copia della tesi, in formato cartaceo, dovrà essere consegnata al Relatore.

3. L'ultimo esame di profitto, prima dell'esame di laurea, deve essere sostenuto almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione di laurea.

4. Lo Studente è tenuto a presentarsi alla seduta di laurea con una copia personale della tesi, in formato cartaceo, da consegnare al Presidente della Commissione degli esami di laurea, per il tempo necessario alla discussione.

Art. 17 – Commissione per gli esami di laurea.

1. La Commissione per gli esami di laurea è nominata su proposta del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza.

2. Al fine della formazione delle Commissioni per gli esami di laurea, su richiesta della Segreteria del Dipartimento di Giurisprudenza, ciascun Professore, Ricercatore e

Assistente del ruolo ad esaurimento è tenuto a comunicare la propria disponibilità a far parte delle Commissioni per gli esami di laurea, nella misura di volta in volta richiesta.

3. Il Presidente della Commissione degli esami di laurea è nominato, di volta in volta, dal Direttore del Dipartimento, anche tenendo conto delle cariche accademiche, in atto o pregresse, ricoperte dai Componenti la Commissione per gli esami di laurea, oppure dell'anzianità accademica.

4. Le funzioni di Segretario della Commissione degli esami di laurea sono svolte dal Ricercatore o dall'Assistente del ruolo ad esaurimento meno anziano in ruolo, o dal Titolare di assegno di ricerca meno anziano in servizio, facente parte della Commissione.

Art. 18 – Valutazione dell'esame di laurea.

1. Nell'assegnare il punteggio, di cui al precedente Art. 15, commi 2 e 3, la Commissione per gli esami di laurea deve provvedere alla valutazione:

- globale dei voti, e delle lodi, ottenuti dal Laureando negli esami di profitto curricolari;
- dei tempi di svolgimento degli studi e delle eventuali ulteriori attività attinenti;
- dell'elaborato scritto, sul quale verte la discussione del Laureando di fronte alla Commissione per gli esami di laurea;
- della capacità argomentativa ed espositiva, altresì con riferimento ai quesiti posti dai Componenti la Commissione diversi dal Relatore.

2. Allo scopo di favorire le condizioni per la ottimale valutazione, di cui al precedente comma, ciascun Presidente delle Commissioni per gli esami di laurea invita ciascun Relatore, all'inizio della seduta, a segnalare le tesi a suo avviso meritevoli di votazione tra i cinque e gli otto punti, nonché, in ogni caso, di quelle aspiranti alla dichiarazione di lode.

3. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente della Commissione per gli esami di laurea può invitare ciascun Componente la Commissione ad esprimere il suo voto, da zero a dieci.

4. La Commissione per gli esami di laurea può deliberare, all'unanimità, l'attribuzione della lode, nei soli casi in cui: la carriera curricolare del Candidato presenti il conseguimento di più lodi, soprattutto negli esami di profitto relativi a insegnamenti fondamentali; la tesi di laurea presenti un elevato grado di accuratezza nell'elaborazione e nei risultati raggiunti; la discussione di fronte alla Commissione per gli esami di laurea abbia dimostrato elevata capacità argomentativa ed espositiva del Laureando, altresì con riferimento ai quesiti posti dai Componenti la Commissione diversi dal Relatore.

Art. 19 Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

Il Corso di studio favorisce la mobilità internazionale e riconosce i periodi di studio effettuati all'estero dai propri studenti, In applicazione del Regolamento didattico di Ateneo e del Regolamento didattico di Dipartimento, in materia.

Le modalità per la valutazione delle attività svolte all'estero e per l'acquisizione di CFU sono disciplinate da apposito regolamento pubblicato sulla pagina web del Dipartimento di Giurisprudenza.

Art 20 Aggiornamento del presente regolamento

Il Consiglio di corso di laurea, ogni anno, può provvedere con propria delibera alla revisione e all'aggiornamento del presente Regolamento, anche nella parte relativa ai piani di studio ed all'attribuzione dei crediti, per rendere il servizio didattico più adeguato ed efficace rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di laurea in Servizio sociale, anche sulla base delle risultanze della verifica dell'attività didattica e delle osservazioni della Commissione paritetica docenti studenti.

Art. 21 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Regolamento didattico del Dipartimento di Giurisprudenza ed al Regolamento didattico di Ateneo.